



# Unione mese

## Notiziario mensile

Rif. n° u4733/04 del 05/10/2004

SL/ sp

Per: AMMINISTRAZIONE FISCALE/TRIBUTARIO

### **Riforma del diritto societario. La nuova disciplina del procedimento di scioglimento e liquidazione delle società (versione aggiornata).**

#### **Premessa**

Tra i criteri ispiratori della riforma del diritto societario in materia di scioglimento e liquidazione, la legge delega (L. n. 366/2001) indicava:

- l'accelerazione e semplificazione del procedimento;
- la maggiore attenzione alla conservazione del valore di impresa;
- la definizione di una disciplina dei bilanci in fase di liquidazione.

In applicazione di tali criteri, gli artt. 2484 ss. c.c. delineano un procedimento più organico e funzionale rispetto a quello del Codice del 1942.

In primo luogo, è determinato, in maniera precisa, il momento in cui la causa di scioglimento prende effetto, così eliminando le incertezze che si erano verificate in passato.

Meno restrittivi appaiono, inoltre, i poteri accordati agli amministratori e ai liquidatori in pendenza dello stato di liquidazione. La loro attività, infatti, non è più finalizzata alla esclusiva dismissione del complesso aziendale, ma alla sua piena valorizzazione, prima di procedere alla soddisfazione dei creditori e alla distribuzione dell'eventuale residuo attivo tra i soci.

La presente circolare, che va a sostituire la versione pubblicata in data 6 febbraio 2004, n. u628, illustra la nuova disciplina, tenendo conto delle modifiche apportate dall'Avviso di rettifica del luglio 2003 e del decreto correttivo del febbraio 2004.

Prima di procedere ad un'analisi più accurata della nuova disciplina, nella tabella che segue sono sintetizzati i passaggi fondamentali del procedimento di scioglimento e liquidazione.



# Unione mese

## Notiziario mensile

<b>Cause di scioglimento</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Decorso del termine;</li><li>- Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;</li><li>- Impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea;</li><li>- Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;</li><li>- Recesso del socio;</li><li>- Deliberazione dell'assemblea;</li><li>- Altre cause previste dallo statuto o dall'atto costitutivo.</li></ul>	
<b>Accertamento dello scioglimento</b>	
<b>Accertamento della causa di scioglimento ad opera degli amministratori</b>	<b>Accertamento della causa di scioglimento ad opera del giudice</b>
Gli amministratori devono accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento (art. 2485, comma 1). In caso di ritardo o di omissione essi sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.	In caso in cui gli amministratori omettono gli adempimenti di cui all'art. 2485, co. 1, il <b>tribunale</b> su istanza di: <ul style="list-style-type: none"><li>- Amministratori;</li><li>- singoli soci;</li><li>- sindaci;</li></ul> accerta con decreto il verificarsi della causa di scioglimento e provvede ad iscriverlo presso il registro delle imprese.
<b>Nomina dei liquidatori</b>	
L'assemblea dei soci delibera: <ul style="list-style-type: none"><li>- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità dei liquidatori;</li><li>- la nomina dei liquidatori;</li><li>- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e l'indicazione dei poteri dei liquidatori.</li></ul>	
<b>Competenza sostitutiva del tribunale</b>	
Se gli amministratori omettono la convocazione dell'assemblea ovvero l'assemblea, ancorché convocata, non delibera sulle decisioni di cui al primo comma, vi provvede il <b>tribunale</b> .  Nel caso in cui insorgano contestazioni sulle cause di scioglimento, la cui decisione è necessaria ai fini della emissione del provvedimento camerale, il tribunale emette con decreto il provvedimento di nomina dei liquidatori e dispone, ai sensi dell'art. 32 d. lgs. n. 5/2003, la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie, per la definizione degli stessi.	
<b>Pubblicità della nomina</b>	
La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri deve essere iscritta nel registro delle imprese. Alla denominazione sociale deve aggiungersi l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.	
<b>Stato di liquidazione</b>	
Dalla iscrizione della delibera, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori: <ul style="list-style-type: none"><li>- i libri sociali;</li><li>- situazione dei conti alla data di effettivo scioglimento;</li><li>- rendiconto sulla loro gestione.</li></ul>	
<b>Bilancio di liquidazione</b>	
I liquidatori devono provvedere alla redazione del bilancio di liquidazione e a depositarlo presso il registro delle imprese.	
<b>Cancellazione della società liquidata</b>	
Dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. I creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci ovvero dei liquidatori. Entro <b>un anno</b> dalla cancellazione della società, i creditori possono presentare istanza di fallimento.	



# Unione mese

## Notiziario mensile

### 1. Lo scioglimento della società

#### 1.1. Cause di scioglimento e loro effetti

La nuova disciplina di scioglimento e liquidazione delle società di capitali è contenuta negli artt. 2484 ss. del codice civile.

Le cause che determinano l'apertura del procedimento sono elencate nel primo comma dell'art. 2484. La norma riprende, con gli opportuni adattamenti richiesti in ragione delle novità introdotte dalla riforma, le ipotesi contenute nel vecchio articolo 2448, cui aggiunge, al n. 5, il recesso del socio quale ulteriore causa di scioglimento.

Riportiamo, in sintesi, l'indicazione e l'illustrazione delle cause che determinano lo scioglimento e la liquidazione di una società.

- Decorso del termine

Il decorso del termine di durata della società costituisce, come per il passato, causa di scioglimento. In caso di sua proroga, l'art. 2437, co. 2, lett. a) riconosce al socio che non abbia concorso all'approvazione della relativa delibera, il diritto di recesso. Tale ipotesi di scioglimento non invece è operativa in quelle società costituite a tempo indeterminato.

- Conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo

Coerentemente con la previgente disciplina, il legislatore mantiene, tra le cause di scioglimento, il conseguimento dell'oggetto sociale ovvero la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo.

Tali cause di scioglimento sono da ricondurre, rispettivamente, al momento in cui l'oggetto sociale sia stato conseguito o, all'opposto, qualora il programma non possa più essere realizzato. Rispetto alla vecchia formulazione della norma, il legislatore aggiunge l'espressione *"salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie"*. Analogamente a quanto avviene in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, si estende, anche a questa ipotesi, la possibilità di assumere, attraverso una deliberazione assembleare, i provvedimenti necessari all'eliminazione dell'elemento patologico che ostacoli il conseguimento dell'oggetto sociale.

- Impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea.

Sono mantenute le due fattispecie estintive riferibili a situazioni patologiche dell'organo assembleare, quando esso sia paralizzato da una situazione sociale che ne rende impossibile il funzionamento.

Benché il dato normativo faccia esclusivo riferimento al mancato funzionamento dell'assemblea, già prima della riforma una parte della dottrina riconosceva valenza estintiva a disfunzioni che colpivano organi diversi da quello assembleare. Il legislatore ha, tuttavia, lasciato inalterato il dettato normativo, facendo esclusivo riferimento all'assemblea.

- Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale

La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale costituisce l'ipotesi classica di scioglimento della società. Resta chiaramente inalterato il meccanismo di convocazione dell'assemblea - già illustrato per l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di funzionamento - che può provvedere alle modifiche statutarie idonee alla eliminazione della patologia in atto. In ragione dell'applicazione diretta della disciplina alle S.r.l., la norma richiama l'art. 2482-ter dedicato all'operazione di riduzione nell'ambito di questo tipo societario.

- Recesso del socio

Del tutto nuova è invece l'ipotesi di liquidazione a seguito di recesso, destinata a trovare frequente applicazione in ragione dell'ampliamento del novero delle ipotesi che legittimano l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci sia di S.p.A. che di S.r.l.



# Unione mese

## Notiziario mensile

Il procedimento di scioglimento e liquidazione troverà applicazione, ogniqualvolta le somme per rimborsare il socio (o i soci) recedente (i) dalla società, risultino tali da inficiare la soglia minima del capitale sociale. A tutela dei creditori, l'art. 2437-*quater* accorda loro il diritto di opporsi alla delibera. Trova in questo caso applicazione la disciplina generale contenuta nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 2445. Solo in caso di accoglimento dell'opposizione, il tribunale può disporre la sospensione o la revoca della relativa delibera. In caso contrario, si procederà allo scioglimento.

- Deliberazione dell'assemblea

Nessuna novità presenta invece l'ipotesi di scioglimento per deliberazione assembleare. Come tradizione, essa rappresenta un'ipotesi di risolubilità convenzionale del contratto di società, comunemente applicata anche alle società di persone.

- Altre cause previste dallo statuto o dalla legge

Con una previsione di chiusura, il legislatore mantiene, quale ulteriore causa di liquidazione, ogni altra ipotesi indicata nello statuto e nell'atto costitutivo. Coerentemente con l'impostazione generale che accompagna l'intera riforma - che riconosce ampio spazio all'autonomia statutaria -, si è conservato in capo ai soci la possibilità di predeterminare le cause di scioglimento.

E' stato, invece, eliminato dalle ipotesi che determinino lo scioglimento e la liquidazione, il riferimento al fallimento e alle altre procedure concorsuali.

Non costituisce, invece, causa di scioglimento di società il mancato adeguamento dello statuto o dell'atto costitutivo alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004, benché la relazione di accompagnamento al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 faccia riferimento allo scioglimento *ope legis*.

La questione merita un chiarimento. Nel corso dei lavori della Commissione, si era effettivamente paventata l'ipotesi che il mancato adeguamento potesse determinare lo scioglimento della società. Tuttavia, nonostante il dettato della relazione di accompagnamento, nessuna delle disposizioni che vanno a comporre l'articolato sembra prevedere una così grave conseguenza. Esclusa l'ipotesi di scioglimento, è quindi da ritenere che le disposizioni dell'atto costitutivo o statutarie che non saranno oggetto di adattamento alla nuova disciplina diventeranno inefficaci dopo il 30 settembre 2004 e saranno imperativamente sostituite dalle nuove regole.

### 1.2 Gli effetti dello scioglimento

Diversamente da quanto avveniva nel vigore della previgente disciplina, in cui tutte le cause di scioglimento ponevano la società in liquidazione dal momento del loro verificarsi, la riforma dispone, espressamente, che l'effetto estintivo operi solo dopo il suo accertamento e dopo l'iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese.

Peraltro, in ragione delle molteplici situazioni che possono determinare lo scioglimento, il secondo comma dell'art. 2484 chiarisce che, mentre per le ipotesi previste ai nn. da 1 a 5, gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, per quella contenuta nel n. 6, invece, avranno luogo alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

L'innovazione così introdotta dovrebbe rimuovere le incertezze che in passato investivano la determinazione dell'esatto momento dell'apertura della liquidazione, non sempre facilmente individuabile.

### 1.3 L'attività degli amministratori

Avuta notizia dell'esistenza di una causa di scioglimento, gli amministratori devono procedere, *senza indugio*, a verificarne la reale sussistenza e a iscrivere, nel registro delle imprese, l'atto che accerti la causa di scioglimento (art. 2485, co. 1).

In caso di omissione o di ritardo nell'esercizio di tali funzioni gli amministratori saranno personalmente e solidalmente responsabili verso la società, i soci, i creditori sociali e i terzi per i danni subiti, compresi quelli cagionati dalla mancata o intempestiva attivazione del procedimento liquidatorio.



# Unione mese

## Notiziario mensile

Il secondo comma dell'art. 2485 precisa inoltre che, qualora gli amministratori omettano il compimento di tali adempimenti, il tribunale può, in via sostitutiva, accertare il verificarsi della causa di scioglimento.

Con l'avvio della fase di liquidazione, l'organo amministrativo conserva, fino alla nomina dei liquidatori, tutti i poteri di gestione della società, sia pure limitatamente alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Obiettivo del mandato degli amministratori è di tutelare il patrimonio aziendale, in vista della realizzazione dell'effetto tipico della liquidazione, che consiste nella soddisfazione dei creditori sociali e nella devoluzione dell'eventuale residuo attivo tra i soci, previa conversione del patrimonio in denaro.

Al fine di garantire il pieno raggiungimento di tale risultato, il legislatore riorganizza i poteri e le competenze degli amministratori e dei liquidatori. Rimosso il generico divieto di compiere nuove operazioni, che prima incombeva su amministratori e liquidatori, sono adesso vietate quelle sole attività che non si pongano in un rapporto di strumentalità con la conservazione del valore dell'impresa sociale prima della sua liquidazione, coerentemente con quanto fissato dalla legge delega all'art. 8, lett. b).

Secondo la nuova disciplina è quindi lecito il compimento di nuove operazioni, anche successivamente all'apertura della liquidazione, a condizione che le stesse risultino compatibili con le finalità proprie dello statuto di liquidazione.

Qualora, invece, le nuove attività intraprese dagli amministratori celino finalità speculative, questi ultimi saranno esposti a pretese risarcitorie per i danni arrecati alla società, ai soci, ovvero ai creditori sociali. La responsabilità dell'organo amministrativo sarà quindi determinata dal danno derivante dalla nuova operazione e non dalla semplice realizzazione della medesima.

### *1.4 Convocazione dell'assemblea*

Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, gli amministratori devono convocare l'assemblea dei soci, affinché deliberi con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto

- il numero dei liquidatori;
- la nomina dei liquidatori;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri dei liquidatori.

Rispetto alla previgente disciplina, è stato ampliato il novero delle competenze dell'assemblea, che non deve limitarsi alla nomina dei liquidatori, ma stabilire i criteri di svolgimento dell'operazione.

In linea con le previsioni dettate dall'art. 8, lett. b) della legge delega, l'art. 2487 rimette infatti all'organo assembleare di individuare, nel ventaglio delle diverse attività, che vanno dalla cessione dell'intera azienda o dei singoli beni che la compongono, fino alla continuazione provvisoria del suo esercizio, quella che appare funzionale alla conservazione e al mantenimento del valore dell'impresa in vista della liquidazione.

### *1.5. Convocazione dell'assemblea da parte del giudice*

Nell'esigenza di razionalizzazione delle procedure, il legislatore introduce, con particolare riferimento al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori, un sistema estremamente semplificato.

L'art. 2487, co. 2, accorda infatti al tribunale il potere di nominare i liquidatori in caso di mancata convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori, nonché quello di assumere i provvedimenti necessari per l'avvio della procedura di liquidazione, di fronte alla mancata adozione degli stessi da parte dell'assemblea.

Come nell'ipotesi contenuta nel secondo comma dell'art. 2485, il legislatore opportunamente provvede a limitare gli effetti derivanti dalla eventuale inerzia degli amministratori (ovvero dell'assemblea) attraverso la tecnica dell'intervento sostitutivo dell'autorità giudiziaria, così eliminando quelle disfunzioni che caratterizzavano il sistema precedente.

Qualora, inoltre, nella fase camerale sorgano delle contestazioni sulle cause di scioglimento, è possibile prevederne la definizione attraverso l'applicazione del meccanismo processuale delineato dall'art. 32 del D. Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003, in forza del richiamo all'art. 2487, co. 2, contenuto nel successivo art. 33, che definisce l'ambito di applicazione del procedimento camerale pluriparte.



# Unione mese

## Notiziario mensile

Nell'innovativa disciplina dei procedimenti camerale (v. nostra Circolare n. u3593 del 25 giugno 2003), l'art. 32 prevede infatti che, qualora nel corso dello stesso procedimento sorgano contestazioni incidentali (che, ad esempio, nel caso di specie, potrebbero cadere sui presupposti di concedibilità del provvedimenti da emanare) la cui definizione è necessaria ai fini dell'emissione del provvedimento camerale, le stesse possano essere, non solo accertate incidentalmente, ma decise, su istanza di ciascuna delle parti, con efficacia di giudicato, ancorché la relativa decisione sia resa nell'ambito di un procedimento non contenzioso.

In applicazione del meccanismo di cui all'art. 32, si accorda al giudice il potere di decidere la questione incidentale, al solo fine di emettere il provvedimento camerale che, nel caso di specie può essere uno di quelli indicati nel primo comma dell'art. 2487 c.c. Contestualmente all'emissione del decreto di nomina, il giudice può disporre, con distinta ordinanza, che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, affinché la medesima questione pregiudiziale sia decisa con sentenza idonea al giudicato. Sotto il profilo processuale, questa scelta è sicuramente innovativa, in quanto consente la definizione del procedimento camerale e, contestualmente, la prosecuzione del processo secondo le forme ordinarie, per la sola definizione della questione pregiudiziale.

Inoltre, al fine di garantire il perfetto coordinamento tra la cognizione resa in sede camerale e quella su cui si formerà il giudicato, il decreto camerale resta suscettibile di modifica o revoca fino alla definizione del giudizio ordinario. E' opportuno chiarire che la nuova procedura camerale si applica anche nel caso di nomina dei liquidatori di società, disciplinato dall'art. 2275 c.c. In forza del decreto correttivo del febbraio 2004, è stato, infatti, modificato l'art. 33 del citato D. Lgs. n. 5/2003, che ora include, nell'ambito di applicazione del rito camerale pluriparte, il procedimento di nomina dei liquidatori della società semplice. L'intervento di modifica sembra destinato a chiarire l'applicazione del nuovo rito a tutte le controversie commerciali, incluse quelle concernenti le società di persone.

### **2. La liquidazione della società**

Come accennato, la nomina dei liquidatori (nuovo art. 2487, co. 1), la determinazione dei loro poteri e l'individuazione dei criteri in base ai quali la liquidazione deve realizzarsi avviene, di regola, con deliberazione dell'assemblea dei soci, che procede con la maggioranza stabilite dalla legge o dallo statuto.

La deliberazione sociale, così come l'eventuale modificazione del suo contenuto, devono essere rese conoscibili ai terzi attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese, per iniziativa degli stessi liquidatori (art. 2487-bis). Inoltre, occorrerà aggiungere alla denominazione sociale, l'indicazione che si tratta di società in liquidazione (art. 2487-bis, co. 2).

Con la delibera di nomina, gli amministratori cessano dalla loro carica, mentre i liquidatori assumono la veste di organo gestionale. La loro attività deve avvenire nel pieno rispetto delle finalità liquidatorie e delle modalità gestionali relative agli organi amministrativi fissate dalla legge e integrate dalla deliberazione assembleare, recante i criteri di liquidazione e le regole di funzionamento del nuovo organo.

In aggiunta ai libri sociali, gli amministratori devono consegnare loro:

- un rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato;
- la situazione contabile alla data di effetto dello scioglimento.

Di tale consegna viene redatto apposito verbale. Rispetto alla precedente disciplina, il legislatore delegato richiede, quindi, due elementi aggiuntivi al fine di consentire di conoscere e di valutare con esattezza quanto posto in essere prima e dopo la liquidazione.

#### *2.1. Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori*

Anche con riferimento ai poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori, la riforma introduce significative innovazioni rispetto al passato.

Discostandosi da quanto previsto nella vecchia formulazione dell'art. 2452, è omesso ogni rinvio alle disposizioni che disciplinano lo stato di liquidazione nell'ambito delle società di persone.

Sono evidenti gli effetti derivanti dalla scelta di disciplinare direttamente i poteri dei liquidatori.



# Unione mese

## Notiziario mensile

Come precisato con riguardo alla definizione dei poteri riconosciuti agli amministratori, anche per i liquidatori è venuto meno il divieto di compiere nuove operazioni, non operando più, per tali ultimi, il rinvio alla disciplina di cui all'art. 2279. Inoltre, eliminato il riferimento ai soli "atti necessari" (tale è la formulazione dell'art. 2278, cui rimandava la previgente normativa), l'art. 2489 accorda ai liquidatori il potere di compiere tutti gli "atti utili" per la liquidazione della società.

Dinanzi a queste novità possono essere svolte alcune considerazioni.

In linea con gli orientamenti più recenti di dottrina e giurisprudenza, sembra che il legislatore della riforma abbia abbandonato la visione dell'attività dei liquidatori strettamente finalizzata alla dismissione del patrimonio sociale. Posto che la funzione dei liquidatori consiste nella conservazione del valore aziendale e nella sua prossima monetizzazione per soddisfare le pretese creditorie e per ripartire l'eventuale residuo attivo tra i soci, qualsiasi atto utile alla realizzazione di tale obiettivo appare lecitamente consentito.

Eliminato il divieto di compiere nuove operazioni e ampliato il potere di intervento dei liquidatori, il legislatore richiede che la condotta dei liquidatori, nell'esercizio delle loro funzioni, sia professionale e diligente. Ogni valutazione circa eventuali profili di responsabilità degli stessi deve avvenire alla stregua di tali parametri ed essere disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

Quanto alla disciplina dei poteri e doveri dei liquidatori, merita particolare attenzione il secondo comma dell'art. 2491 che, in maniera innovativa, prevede la possibilità di ripartire tra i soci acconti sul risultato finale della liquidazione, anche prima dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione.

La ripartizione anticipata è ammessa solo laddove risulti che non incida sulla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali. L'operazione è quindi legittima se, a seguito della sua realizzazione, non risultino intaccate le somme necessarie alla soddisfazione dei creditori, e se essa non incide sui tempi di pagamento degli stessi.

A tutela dei creditori sociali, il terzo comma dell'art. 2491 introduce una precisa responsabilità dei liquidatori, che abbiano proceduto, in violazione delle regole prima esposte, a una ripartizione anticipata dell'utile sociale.

Si tratta di una precisa responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori, ogniqualvolta essi abbiano effettuato una distribuzione degli acconti senza averne valutato l'idoneità, anche solo potenziale, a pregiudicare l'esatta soddisfazione del ceto creditorio.

### 2.2. Revoca dello stato di liquidazione

In pendenza della fase di liquidazione, l'assemblea dei soci può deliberare in qualsiasi momento, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo, la revoca dello stato di liquidazione (art. 2487-ter), previa eliminazione della causa di scioglimento.

Sul punto la Relazione al decreto precisa che la revoca è possibile a condizione che non sia iniziata la distribuzione dell'attivo. Appare del resto inconcepibile la distribuzione del patrimonio - intesa quale atto liquidatorio - con la continuazione dell'attività di impresa.

Il secondo comma dell'art. 2487-ter subordina, però, l'efficacia della revoca al consenso dei creditori sociali, ovvero al pagamento di quelli che non abbiano prestato il loro consenso.

A seguito della modifica operata dall'Avviso di rettifica del luglio 2003, la norma in esame stabilisce che per un periodo di *sessanta giorni*, che decorre dalla iscrizione della delibera di revoca, i creditori che temono di subire un pregiudizio alle proprie ragioni creditorie dalla ripresa dell'attività sociale, possono instaurare un giudizio di opposizione alla deliberazione di revoca. Anche in questo caso, dunque, il legislatore ha preferito utilizzare come unità di misura i giorni, in luogo dei mesi, al fine di assicurare una maggiore uniformità nel computo dei termini.

Sotto il profilo procedimentale trova applicazione, anche in questo caso, l'ultimo comma dell'art. 2445, per tanto, nell'ipotesi in cui il tribunale accolga l'opposizione, la deliberazione di revoca non potrà essere eseguita e continuerà la fase di liquidazione, sempreché la società non deliberi il pagamento dei creditori oppositori.

Qualora, invece, il tribunale giudichi infondato il pericolo paventato dai creditori ovvero reputi idonea la garanzia prestata dalla società, l'opposizione può essere respinta.

### 3. I bilanci di liquidazione



# Unione mese

## Notiziario mensile

### 3.1. I bilanci intermedi di liquidazione

Tra i criteri ispiratori della legge delega, figurava la necessità di inserire una disciplina *ad hoc*, che regolasse la redazione di bilanci, anche in pendenza dello stato di liquidazione.

In attuazione di tale principio l'art. 2490 ha introdotto i c.d. *bilanci intermedi di liquidazione*.

Il bilancio descritto dalla norma costituisce un vero e proprio bilancio di esercizio, improntato ai criteri di veridicità e chiarezza di cui agli artt. 2433 ss.

I liquidatori devono redigere, alle scadenze ordinarie, un documento contabile che sia analogo, nella sostanza e nella forma, a un vero e proprio bilancio di esercizio, sebbene necessariamente modellato secondo le peculiarità della fase in cui esso è svolto. Nella relazione, i liquidatori sono così tenuti a indicare l'andamento e le prospettive, anche temporali, della liquidazione, nonché i criteri adottati per la sua realizzazione. Nella nota integrativa, invece, devono emergere, opportunamente motivati, i criteri di valutazione adottati.

Il primo bilancio di liquidazione è particolarmente importante, in quanto rappresenta, in termini contabili, le variazioni determinate dallo stato di liquidazione, rispetto all'ultima attività posta in essere dagli ultimi amministratori in carica.

Il quarto comma dell'art. 2490 richiede ai liquidatori di indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato e di illustrare "*ragioni e conseguenze di tali variazioni*".

Al medesimo bilancio, i liquidatori devono allegare la documentazione consegnata agli amministratori, in forza di quanto previsto dall'art. 2487-*bis*, accompagnata dalle loro osservazioni.

La società in stato di liquidazione può anche scegliere di proseguire l'esercizio anche parziale della sua attività e conservare in parte l'integrità del patrimonio sociale. In alcuni casi, questa scelta può rappresentare un utile strumento per sfruttare al massimo le persistenti capacità produttive dell'impresa, allo scopo di rendere più soddisfacenti i risultati della liquidazione. Nel caso di continuazione, anche solo parziale dell'attività imprenditoriale, l'art. 2490, co. 5, richiede alcuni accorgimenti per la redazione del bilancio. E' infatti necessario che le relative poste abbiano un'indicazione separata, che siano illustrate, nella relazione dei liquidatori, le ragioni e le prospettive della continuazione dell'attività di impresa e che la nota integrativa motivi i criteri di valutazione adottati.

### 3.2. Il bilancio finale di liquidazione

La disciplina relativa al bilancio finale di liquidazione, invece, è rimasta sostanzialmente invariata.

Questo documento, redatto a norma dell'art. 2492 a opera dei liquidatori, deve illustrare le spese complessive dell'operazione, il totale dei debiti pagati e l'eventuale residuo attivo.

Il bilancio, accompagnato eventualmente dalla relazione dei sindaci, viene presentato all'assemblea per l'approvazione per essere poi depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. Nei successivi *novanta giorni*, ciascun socio può proporre reclamo dinanzi al tribunale. In caso di pluralità di reclami, le cause devono essere riunite e decise congiuntamente, una volta decorso il termine dall'avvenuto deposito.

La sentenza fa stato anche nei confronti dei non reclamanti.

Decorso il termine di novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito, il bilancio si intende tacitamente approvato, con conseguente liberazione dei liquidatori dagli obblighi assunti, se nessun reclamo viene proposto. In alternativa alla decorrenza del termine trimestrale, importa approvazione del bilancio la quietanza rilasciata per il pagamento dell'ultima quota di riparto.

Prima dell'approvazione del bilancio, i liquidatori non possono procedere alla ripartizione dell'eventuale residuo attivo.

Entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio, i liquidatori devono spogliarsi, ai sensi dell'art. 2494, del possesso di tutte le somme spettanti ai soci in base al bilancio finale e da questi non riscosse. Il deposito è da effettuarsi presso un istituto di credito, con l'indicazione del cognome e del nome dei soci, ovvero con l'indicazione dei numeri delle azioni se sono state emesse al portatore.

Tutti i termini sopra indicati sono espressi in giorni e non in mesi. Rispetto alla versione originaria del D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, che indicava in "*tre mesi*" i termini contenuti negli artt. 2492, 2493 e 2494, il citato avviso di rettifica pubblicato nel luglio 2003 in Gazzetta Ufficiale ha proceduto a tale modifica, così uniformando tutte le disposizioni che facciano riferimento ai termini (v. anche *sub* § 2.2.).



# Unione mese

## Notiziario mensile

### 4. Estinzione della società

Depositati i libri sociali presso l'ufficio del registro delle imprese, i liquidatori possono chiedere la cancellazione della società, che potrà così dirsi estinta. In ogni caso, l'art. 2490, co. 5, precisa che si avrà effetto estintivo qualora, per oltre tre anni consecutivi, non venga depositato un bilancio finale di liquidazione.

La cancellazione della società ha efficacia costitutivo-estintiva e, da questo momento, vengono rimossi tutti gli effetti della originaria iscrizione.

In ogni caso, i creditori della società potranno far valere, anche dopo la cancellazione, i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento sia dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno, può essere notificata presso l'ultima sede della società, che resta esposta a fallimento per questo arco temporale.

Nel vigore della precedente disciplina, il dettato dell'art. 2456 - dedicato alla cancellazione della società - si presentava a facili fraintendimenti, non chiarendo in maniera esplicita se la cancellazione della società dal registro delle imprese ne segnasse l'estinzione.

Numerose pronunce sostenevano, infatti, che la conclusione delle operazioni di liquidazione, come pure la cancellazione della società dal registro delle imprese, non implicasse l'estinzione della società medesima, se risultavano ancora pendenti rapporti giuridici attivi o passivi (Cass., 20 ottobre 1998, n. 10380). Nonostante il dettato dell'art. 10 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - che dispone il fallimento dell'imprenditore entro un anno dalla cessazione dell'impresa - la cancellazione dal registro delle imprese costituiva una condizione necessaria, ma non sufficiente per l'estinzione della società che, non solo rimaneva in vita fino al pagamento dell'ultimo debito, ma continuava a restare esposta al fallimento anche a distanza di anni dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. Nel corso degli ultimi anni si è, invece, registrato un significativo cambiamento della giurisprudenza. Dopo due importanti pronunce della Consulta, che hanno dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 10 L.F. nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio di impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento decorra dalla cancellazione della società medesima dal registro delle imprese (Corte Cost., 21 luglio 2000, n. 319, Corte Cost., 21 luglio 1999, n. 66), anche la Corte di Cassazione si è pronunciata in tal senso, facendo decorrere il termine (annuale) per la dichiarazione di fallimento dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (Cass., 8 novembre 2002, n. 15677).

In linea con i questi orientamenti giurisprudenziali, il nuovo art. 2495 stabilisce, espressamente, che l'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese segna l'estinzione della società, a prescindere da sopravvenienze attive o passive.

Fissato il momento estintivo della società, i creditori potranno ottenere, in applicazione del citato art. 10 L.F., la dichiarazione di fallimento della società entro un anno dalla sua cancellazione.

Per informazioni: Servizio Fiscale - 035.275.223/221/222/289/216